

Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di
"S. Pietro"
COMUNE DI VALDASTICO

STATUTO

Art. 1 - NATURA GIURIDICA E SEDE

L'Amministrazione Separata dei beni di Uso Civico di San Pietro, di seguito denominata "Amministrazione Separata", è istituita ai sensi della L. 16.6.1927 n. 1766, del R.D. 26.2.1928 n. 332, della L. 17.4.1957 n. 278 e della L.R. 22.06.1994 n. 31

L'Amministrazione Separata ha personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Amministrazione Separata non ha fini di lucro, ha autonomia statutaria, amministrativa, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalle leggi vigenti.

La Sede legale dell'Amministrazione Separata di San Pietro è sita in Via C. Alberto, 28, ove sono ubicati l'ufficio del Presidente e l'albo dell'Amministrazione Separata. In tale sede sono anche conservati tutti gli atti, i documenti, i registri relativi ai beni frazionali e all'attività dell'Amministrazione.

Art. 2 - SIMBOLO

Il simbolo dell'Amministrazione Separata di San Pietro è rappresentato dallo stemma che rappresenta la frazione di San Pietro sullo Stemma del Comune di Valdastico ossia due torri con un lambello sopra.

Art. 3 - FINALITÀ

L'Amministrazione Separata provvede alla gestione e amministrazione dei beni frazionali appartenenti al demanio civico universale indiviso di Rotzo, Pedescala e S. Pietro mediante forma di gestione consorziata con Rotzo e Pedescala nonché alla gestione dei beni patrimoniali della frazione di S. Pietro.

I proventi e i beni suddetti vengono gestiti dall'Amministrazione Separata di San Pietro, a beneficio degli abitanti della frazione di San Pietro, ai sensi e per tutti gli effetti di cui all'Art. 26, 2° comma della legge 16 giugno 1927 n° 1766.

L'Amministrazione Separata si impegna a:

1. promuovere ed amministrare, conservare e valorizzare il proprio patrimonio collettivo;
2. promuovere lo sviluppo socio economico della popolazione residente nella frazione di San Pietro;
3. sviluppare le attività economiche;
4. tutelare e valorizzare le risorse ambientali e naturalistiche;

5. valorizzare le proprie tradizioni storiche e culturali.

Art. 4 - FRAZIONISTI

Sono frazionisti tutti i cittadini residenti e dimoranti nella frazione di San Pietro.

Il titolo di frazionista si acquisisce con la residenza e la dimora stabile per almeno 15 anni nella frazione di San Pietro.

Gli ex frazionisti sono reintegrati nella loro qualifica al momento della reinscrizione nell'anagrafe della popolazione della frazione di San Pietro e della loro stabile dimora.

Mantengono il pieno diritto di uso civico gli aventi diritto, residenti nella frazione di Pedescala e nel comune di Rotzo che trasferiscono la propria residenza nella frazione di S. Pietro.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI FRAZIONISTI

I frazionisti hanno diritto al godimento dei beni civici frazionali.

Seguono i diritti dei frazionisti per l'esercizio degli usi civici, che verrà predisposto unitamente dal consorzio di Rotzo, Pedescala e S. Pietro ed approvata ai sensi dell'art 43 R.D. 26,02,1928 n. 332:

1. Eleggono i membri componenti il comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.
2. Intervengono alle assemblee indette dal presidente del comitato.
3. Partecipano alla gestione del patrimonio collettivo attraverso interrogazioni, interpellanze, istanze, richieste, nozioni e proposte.
4. Hanno il dovere di osservare le norme stabilite dallo statuto.

Art. 6 - ORGANI

Sono organi dell'Amministrazione Separata:

1. Assemblea dei frazionisti;
2. Comitato;
3. Presidente;
4. Revisore dei conti;

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI FRAZIONISTI

Compongono l'Assemblea tutti i frazionisti ai sensi dell'art. 4 del presente statuto, che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età alla data dell'assemblea.

Le adunanze in prima convocazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, in seconda convocazione con la presenza di 1/30 (un trentesimo) dei componenti che può essere tenuta non prima di un'ora dalla prima convocazione.

Il frazionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, con delega scritta, da altro frazionista; il delegato può avere una sola delega.

L'assemblea e' competente a deliberare in merito a:

1. approvazione dello statuto, regolamenti e loro eventuali modifiche.
2. approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
3. autorizzazione con voto palese, al mutamento di destinazione o alla eventuale alienazione di beni del demanio civico universale di Rotzo, Pedescala e San Pietro, tenendo conto di quanto verrà disciplinato anche dallo statuto del consorzio.

4. nomina di eventuali commissioni.

5. nomina del revisore dei conti.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 8 - COMITATO

Il Comitato rappresenta istituzionalmente l'Amministrazione Separata di San Pietro cura gli interessi della comunità frazionale e ne promuove lo sviluppo, in sintonia con i principi statutari, favorendo la partecipazione democratica dei frazionisti.

Al Comitato sono attribuite le seguenti competenze:

1. l'elezione del Presidente e del Vicepresidente ai sensi della L. 17.4.1957 n. 278;
2. la designazione dei rappresentanti della frazione, nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Gestione del Demanio Civico ed Esercizio degli Usi Civici di Rotzo San Pietro e Pedescala;
3. l'adozione di proposte di Statuto, e di Regolamento per l'esercizio degli Usi Civici da approvare dal Consorzio, e loro eventuali revisioni;
4. l'approvazione della dotazione organica;
5. l'approvazione dagli atti generali d'indirizzo e di gestione amministrativa;
6. l'approvazione di regolamenti funzionali alla gestione amministrativa;
7. l'approvazione del progetto bilancio annuale, delle sue variazioni e del progetto del conto consuntivo;
8. ogni altro atto di gestione demandato dalla legge o dai regolamenti.
9. acquisto, vendita e permuta di beni immobili di natura patrimoniale, previo parere vincolante favorevole dell'Assemblea, e di ogni altro atto di gestione patrimoniale.
10. nomina del segretario;
11. proporre all'assemblea l'approvazione dei regolamenti per il buon andamento dell'amministrazione separata e per l'esercizio e riconoscimento ai frazionisti dei loro diritti di uso civico nell'ambito delle norme, deroghe e limiti fissati dal consiglio di amministrazione del consorzio di Rotzo Pedescala e S. Pietro nel proprio statuto.

Le deliberazioni del Comitato e dell'Assemblea, una volta verbalizzate, vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, pubblicate all'Albo dell'Amministrazione Separata a cura del Segretario dell'Amministrazione stessa per 15 giorni consecutivi e conservate agli atti.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno: per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con comunicazione scritta o telematica almeno tre giorni prima della data stabilita e devono indicare l'ordine del giorno.

Art. 9 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato sono pubblicate all'Albo dell'Amministrazione Separata per almeno 15 gg. consecutivi e sono immediatamente esecutive.

Art. 10 - ELEZIONE DEL COMITATO

Il comitato amministrativo e' costituito da cinque membri ed e' eletto con le modalita' e procedure stabilite dalla legge n. 278 del 17.04.1957. Per le cause di incompatibilita' e/o ineleggibilita' si fa riferimento alla vigente legge elettorale comunale.

I membri devono essere frazionisti aventi diritto.

Il Comitato dura in carica quattro anni.

La carica di membro componente il Comitato è incompatibile con quella di consigliere o assessore o Sindaco del Comune.

Non sono eleggibili:

1. i funzionari di pubblica sicurezza che svolgano le loro funzioni nel territorio comunale;
2. gli ecclesiastici ed i ministri di culto che esercitano il loro ufficio nel territorio comunale;
3. i dipendenti e i collaboratori dell'Amministrazione Separata.
4. i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del Comune o dell'Amministrazione Separata.

Il Comitato pronuncia la decadenza di un proprio componente quando si verifichi una delle condizioni di ineleggibilità.

Le dimissioni di un membro sono presentate al Presidente per iscritto, il Presidente le comunica al Comitato nella prima seduta utile che provvede alla surroga.

Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa è attribuito, laddove sia possibile, al primo dei non eletti. I nuovi nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Comitato. Qualora il numero dei componenti il Comitato scenda al di sotto di tre per dimissione dei membri eletti e con impossibilità di surroga il Comitato è sciolto. Il Sindaco del Comune di Valdastico chiede alla Regione Veneto la nomina di un Commissario e l'indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato.

Art. 11 - PRESIDENTE

L'elezione del Presidente del Comitato avviene entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Sindaco, in presenza del medesimo o di un suo delegato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Amministrazione Separata

Al Presidente sono inoltre attribuite le seguenti competenze:

1. rappresentare l'ASUC in assemblea del Consorzio;
2. convocare e presiedere le sedute del Comitato e dell'Assemblea dei frazionisti, compilare l'ordine del giorno, e sottoscrivere le relative deliberazioni;
3. proporre gli indirizzi generali dell'azione amministrativa, promovendo e coordinando le attività dei membri del Comitato;
4. curare l'attuazione delle deliberazioni;
5. verificare la rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa agli indirizzi generali;
6. adottare, sotto la propria responsabilità, provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Comitato nella prima seduta utile;
7. assicurare la tenuta dei registri e dei libri contabili, nonché l'elenco degli aventi diritto agli usi civici ordinati per nuclei famigliari con indicazioni del capo famiglia;
8. presiedere gli incanti e le gare per l'affidamento di forniture, lavori e servizi;
9. firmare contratti, convenzioni, collaborazioni, partecipazioni o accordi con altri enti, istituti, società o privati e qualsiasi documento emanato o ratificato dal Comitato;
10. far osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti;
11. sovrintendere al personale, e ai collaboratori;
12. promuovere la partecipazione dei frazionisti all'attività dell'Amministrazione Separata;
13. promuovere e sviluppare ogni utile iniziativa di coordinamento e collaborazione con l'Amministrazione Comunale e altre amministrazioni pubbliche;

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di decesso, decadenza o dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare il Comitato entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 12 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Per l'esercizio delle sue funzioni l'Amministrazione separata può assumere personale proprio. Il rapporto di lavoro è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle autonomie locali e dal Codice Civile.

In ogni caso l'Amministrazione Separata provvede con proprie risorse finanziarie alla copertura degli oneri relativi al personale.

Art. 13 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Amministrazione separata è costituito da una porzione indivisa del demanio civico universale indiviso di Rotzo, Pedescala e S.Pietro come statuito dalla Sentenza 5 gennaio – 21 marzo 1967 emanata dal Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici di Venezia, Dott. Egidio Terracina, detta comunemente "Sentenza Terracina".

In particolare tale sentenza:

- 1. ha dichiarato di quali terre il demanio civico universale di pertinenza del Comune di Rotzo e delle sue ex frazioni San Pietro e Pedescala, ora facenti parte del Comune di Valdastico, come identificate nella relazione 9 marzo 1955 dell'istruttore demaniale geom. Giuseppe Picchi e riportate da pag. 70 a pag. 87 della medesima sentenza;*
- 2. ha attribuito in piena proprietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, metà di dette terre al Comune di Rotzo e l'altra metà, congiuntamente, alle frazioni di San Pietro e Pedescala del Comune di Valdastico;*
- 3. ha ordinato che la suddetta decisione fosse trascritta nei pubblici Registri Immobiliari;*
- 4. ha dichiarato che i frutti e le rendite, formanti il comprensorio demaniale comune, compresi quelli maturati del 1 luglio 1940 in avanti, devono essere ripartiti in parti uguali tra il Comune di Rotzo da una parte, e le frazioni di San Pietro e Pedescala, dall'altra parte;*
- 5. ha dichiarato spettare su tutte le predette terre agli abitanti del Comune di Rotzo e delle frazioni di San Pietro e Pedescala l'indifferenziato diritto di esercizio dei seguenti usi civici: legnatico, assegni di legname d'opera, pascolo, erbatico;*
- 6. ha dichiarato mantenersi il Consorzio Rotzo-Valdastico per la conservazione, la valorizzazione e lo sfruttamento razionale del patrimonio silvo-pastorale del demanio civico in oggetto, attribuito in piena proprietà, metà al Comune di Rotzo e metà congiuntamente alle frazioni di San Pietro e Pedescala, nonché per la disciplina dell'esercizio dei predetti usi civici.*

Appartengono altresì congiuntamente alle frazioni di San Pietro e Pedescala alcuni beni patrimoniali attualmente intestati al Comune di Valdastico tramite apposite convenzioni tra gli Enti.

Tali beni ritorneranno in piena ed esclusiva proprietà delle due frazioni a conclusione della vertenza sulle rispettive quote di proprietà. Ad avvenuta conclusione dell'iter amministrativo per le intestazioni di proprietà dei beni sopracitati, al presente Statuto, verrà allegato elenco completo dei beni patrimoniali.

Nelle more della definizione della controversia in merito all'attribuzione delle quote di proprietà dei beni di uso civico promiscui spettanti alle singole frazioni di Pedescala e San Pietro e alla ripartizione dei relativi proventi, la metà dei proventi derivanti dalla gestione del demanio civico universale di Rotzo, Pedescala e San Pietro, spettante congiuntamente alle frazioni di Pedescala e San Pietro,

1. 1/3 viene assegnato alla frazione di Pedescala;
2. 1/3 viene assegnato alla frazione di San Pietro;
3. 1/3 viene trattenuto dal neo costituito "Consorzio degli Usi Civici di Rotzo, Pedescala e San Pietro" e accantonato in un fondo vincolato e iscritto in uno specifico capitolo di Bilancio del *Consorzio*, in attesa della definitiva soluzione della controversia.

Ad avvenuta soluzione della succitata controversia tra le frazioni di Pedescala e di San Pietro in sede di definitivo riparto di liquidazione, si provvederà ad effettuare lo svincolo del citato fondo e le coerenti ripartizioni tra le frazioni di Pedescala e S. Pietro.

Inoltre, ad avvenuta soluzione della succitata controversia, gli Enti partecipanti al menzionato Consorzio provvederanno ad effettuare le conseguenti necessarie revisioni dello Statuto del Consorzio, mentre le frazioni di Pedescala e di San Pietro provvederanno ad effettuare le conseguenti necessarie revisioni dei propri rispettivi Statuti.

Art. 14 - GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Entro il 31 Marzo viene predisposto ed approvato dal Comitato il conto consuntivo dell'anno precedente, ed entro il 30 Novembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il conto consuntivo e il bilancio preventivo sono comunicati ai frazionisti riuniti in assemblea. I proventi della gestione, dopo aver soddisfatto le spese di istituto e di gestione, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni possono essere impegnati per i seguenti scopi:

- a) incrementare e migliorare il patrimonio frazionale, anche tramite l'acquisizione di beni immobili e finanziari;
- b) promuovere le attività agricole, zootecniche e forestali e incoraggiare la sperimentazione in tali ambiti;
- c) promuovere ogni altra attività e iniziativa capace di dare un apporto sostanziale all'economia e alla cultura della comunità frazionale;
- d) finanziare opere, servizi pubblici o erogare contributi a favore dei frazionisti o di associazioni.

La gestione economico-patrimoniale, la formazione del conto consuntivo, la tenuta dei libri contabili, l'attività contrattuale sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

Art. 15 - TESORERIA

Il Servizio di Tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese, può essere affidato a un istituto bancario o altro soggetto abilitato per legge, anche in consorzio con altre Amministrazioni separate o Comuni.

Per l'affidamento del Servizio, il Comitato indice una gara informale tra almeno tre soggetti abilitati, conduce la trattativa e dà mandato al Presidente di stipulare la convenzione con il soggetto prescelto.

Le modalità e le condizioni del servizio sono disciplinate da un capitolato, deliberato dal Comitato, che costituisce parte integrante della convenzione.

Art. 16 - NORMA FINALE

Ogni modifica e/o integrazione del presente statuto è adottata dall'assemblea dei frazionisti a maggioranza. (rif. art. 7)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

SOMMARIO

articolo

pagina

ART. 1 - NATURA GIURIDICA E SEDE	2
ART. 2 - SIMBOLO	2
ART. 3 - FINALITÀ	2
ART. 4 - FRAZIONISTI	3
ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI FRAZIONISTI	3
ART. 6 - ORGANI	3
ART. 7 - ASSEMBLEA DEI FRAZIONISTI	3
ART. 8 - COMITATO	4
ART. 9 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI	5
ART. 10 - ELEZIONE DEL COMITATO	5
ART. 11 - PRESIDENTE	5
ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE	6
ART. 13 - PATRIMONIO	6
ART. 14 - GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA	7
ART. 15 - TESORERIA	7
ART. 16 - NORMA FINALE	7